

supera le lire sei al giorno » e si dica soltanto « e riscuote la sua mercede a periodi non maggiori di un mese. »

Viene poi quello dell'onorevole Nocito che consiste nel sopprimere l'inciso che incomincia con le parole « la cui mercede » e finisce con le parole « un mese ».

Finalmente viene la proposta degli onorevoli Pipitone, Berenini, Bertesi ed altri, con la quale si aggiungerebbero al numero 2 queste parole:

« e tutti coloro che a causa del loro ufficio sono obbligati a risiedere nell'ambito degli opifizî di cui all'articolo 5, n. 2. »

Primo iscritto è l'onorevole Marescalchi.

(Non è presente).

Non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Peroni.

Peroni. Non ho che una domanda da rivolgere alla Commissione. Se un operaio abita sopra l'officina dove egli lavora e succede uno scoppio nell'officina stessa per il quale rimanga ferito, ha egli o no diritto all'indennità? Ecco la domanda che io rivolgo all'onorevole relatore.

Presidente. Dunque persiste nel suo emendamento?

Peroni. Attenderò la spiegazione che mi darà il relatore della Commissione.

Zavattari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Essendo uno dei firmatarî dell'aggiunta presentata dal collega Pipitone, il quale è momentaneamente assente, dirò due parole per ispiegare l'aggiunta stessa.

Il concetto del nostro emendamento è questo: tanto l'onorevole ministro quanto il relatore sanno che negli stabilimenti industriali, e molte volte in prossimità delle caldaie, si trovano gli uffici d'amministrazione.

Ora, accadendo un disastro e restando feriti anche gl'impiegati che sono lì a tenere i libri dell'amministrazione industriale, è necessario che siano anch'essi indennizzati: occorre quindi che nel caso raffigurato nel nostro emendamento, sia esteso anche a loro il beneficio dell'assicurazione.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro?

Guicciardini, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il concetto di questo articolo 7 è chiarissimo: si vogliono assicurati tutti i

veri e propri operai, non coloro che rientrano nella classe dei commessi e degl'impiegati. Per questa ragione si è stabilito il limite del salario in sei lire, ritenendo che chi gode di una simile mercede giornaliera, ancorchè la riscuota a periodi inferiori a un mese, generalmente non rientra nella categoria degli operai; e che se anche è eccezionalmente operaio, egli possa di per sè provvedere alla propria tutela ed alla propria assicurazione.

L'onorevole Pipitone e colleghi col loro emendamento domandano che l'assicurazione sia estesa anche agl'impiegati che a causa del loro ufficio sono obbligati a risiedere nei locali dell'opificio.

La risposta a questa domanda io la ho già data implicitamente quando ho detto quale è il concetto concretato nello articolo. L'obbligo dell'assicurazione vale soltanto per gli operai che hanno una mercede inferiore a sei lire: non vale per quelli che raggiungono una tale mercede, come non vale per i commessi e per gl'impiegati.

Zavattari. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zavattari. Io comprendo tra gli operai anche i commessi di amministrazione; perchè non ve n'ha alcuno che percepisca uno stipendio superiore alle 180 lire al mese e il più delle volte essi hanno appena 70, 80, 90 o 100 lire al mese; il che è una vera vergogna per gl'industriali.

Ora, siccome io considero questi commessi come operai, credo che ad essi debba estendersi l'assicurazione, ove, come avviene, ricevano una mercede giornaliera inferiore alle sei lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Faccio osservare all'onorevole Peroni che non è possibile introdurre nella legge una minuziosa casistica, o un'anticipata risoluzione di dubbi. La legge fissa i criterii, e lascia a quelli che devono eseguirli, la cura di applicarli.

L'articolo 7 indica chiaramente le persone, che in forza di questa legge devono essere assicurate.

Ivi è detto: « È considerato come operaio chiunque in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo è impiegato per la esecuzione del lavoro fuori della propria abitazione; » e ciò per distin-